

	REP.	
	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	
	(Provincia di Siena)	
	CONTRATTO D’APPALTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA PER	
	I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	
	BIANCHE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE ALL’INTERNO	
	DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2026-2027 –	
	CUP C22E26000270004 – CIG BC765ACA39	

	L’anno 2026 (duemilaventisei) il giorno ____ (_____) del mese di	
	_____, in San Gimignano, nella Casa Comunale posta in Piazza Duomo,	
	n. 2.	
	DA UNA PARTE l’Ing. Valentina Perrone, nata a Empoli il 21/12/1980, in	
	qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio del	
	Comune di San Gimignano, C.F. e P.IVA 00102500527, in nome e per conto	
	del Comune medesimo, che rappresenta ai sensi e per gli effetti dell’articolo	
	107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e del Decreto del	
	Sindaco n. 12 del 27/06/2024, di seguito indicato brevemente “Comune”;	
	E DALL’ALTRA il Sig. _____, nato a _____ il __/__/__,	
	C.F. _____, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di	
	legale rappresentante e pertanto in nome e per conto dell’impresa FG Scavi	
	s.r.l., con sede legale in San Gimignano (SI), Via Fugnano n. 10, C.F. e	
	P.IVA 01522150521, di seguito indicato brevemente “Appaltatore”.	
	I Componenti, cittadini italiani	
	PREMETTONO	
	1	

- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 09/07/2026, è stata approvata la documentazione di progetto, in unico livello esecutivo, relativo ai lavori di manutenzione ordinaria delle strade bianche comunali e relative pertinenze all'interno del territorio comunale – anno 2026/2027;

- che, con determinazione dirigenziale n. ____ del __/07/2026, l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade bianche comunali e relative pertinenze all'interno del territorio comunale – anno 2026/2027, è stato affidato all'operatore economico FG Scavi s.r.l., con sede legale in San Gimignano (SI), Via Fugnano n. 10, C.F. e P.IVA 01522150521, per un importo di € 149.047,85 (Euro centoquarantanovemilaquarantasette/85) oltre IVA 22%, così per un totale di € 181.838,37 (Euro centottantunomilaottocentotrentotto/37), di cui € 147.900,00 oltre IVA per lavori ed € 1.147,85 oltre IVA per oneri della sicurezza;

- che l'operatore economico è in possesso di tutti i requisiti di carattere speciale e generale e della capacità a contrarre con la P.A. richiesti dalla normativa vigente e dalla lettera invito – disciplinare, così come risultante dalla documentazione conservata agli atti d'Ufficio;

- che in data __ / __ /2026 è stata effettuata la consegna anticipata ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

I predetti Signori contraenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso.

Art.1 – Oggetto: il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore, che tramite il suo rappresentante accetta, l'appalto relativo ai

il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 90 (novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
--

Art.5 – Modalità di pagamento: ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 del
Capitolato Speciale d’Appalto, allegato A) al presente contratto, il pagamento
del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario
è incorso, sarà effettuato sulla base delle prestazioni eseguite ed accertate dal
Direttore dell’Esecuzione, ed avverrà con il pagamento di un canone rateale
con cadenza trimestrale.

Il Comune erogherà, se richiesta, all'Appaltatore l'anticipazione pari al 20%
dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D. Lgs. n.
36/2023, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo
il cronoprogramma dei lavori.

Tutte le somme pagate dal Comune per le inadempienze delle norme contrattuali verranno comprovate con le relative quietanze di pagamento certificate dal Responsabile del Procedimento. Per l'incameramento della cauzione definitiva, le detrazioni e sospensioni dei pagamenti citati, l'Appaltatore non può fare eccezioni al Comune, né ha diritto a risarcimento di danni. Il contratto è soggetto alla disciplina di revisione dei prezzi in conformità alla normativa nazionale vigente al momento di stipula ed esecuzione dello stesso.
--

Art.6 – Garanzia definitiva e assicurazione: l'Appaltatore, a garanzia
dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente

	che comunque, derivassero dall'esecuzione e dalla condotta dei lavori.	
	Art.7 – Obblighi dell'Appaltatore: nell'esecuzione dei lavori che formano	
	oggetto del presente contratto d'appalto, l'Appaltatore si obbliga: - ad	
	applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo	
	Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende del comparto di	
	appartenenza e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il	
	tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti; - ad attuare il piano	
	delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori sotto la vigilanza del	
	Direttore Lavori; - ad attuare il piano operativo di sicurezza, sull'osservanza	
	del quale vigilerà il Direttore dei Lavori. Le violazioni del medesimo, previa	
	costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto; - ad	
	attuare il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81	
	del 09/04/2008.	
	Ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 55/1990 e dell'articolo 1, comma 1,	
	del D.P.C.M. n. 187 del 18/07/1991, l'Appaltatore si obbliga inoltre: a) a	
	comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta	
	negli assetti societari e nella struttura dell'impresa nonché negli organismi	
	tecnici ed amministrativi; b) a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei	
	lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali	
	inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori, nonché	
	copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Dovranno	
	inoltre essere trasmessi periodicamente copia dei versamenti contributivi	
	previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici	
	previsti dalla contrattazione collettiva.	
	Art.8 – Elezione del domicilio e comunicazioni: ai fini del presente	

	affidamento, le parti si danno reciprocamente atto che l'Appaltatore elegge	
	domicilio presso il Comune di San Gimignano, P.zza Duomo n. 2. Tutte le	
	comunicazioni da effettuarsi in dipendenza del presente contratto, se non	
	diversamente specificato, dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno	
	essere inviate per lettera tramite posta elettronica certificata, o in altre	
	modalità aventi medesimo valore giuridico. Ogni eventuale variazione in	
	merito dovrà essere comunicata e opportunamente concordata tra le parti.	

	Art.9 – Cessione del contratto: il presente contratto non può essere ceduto,	
	a pena di nullità. Fatto salvo quanto previsto all’art.120, comma1, lettera d) la	
	cessione del contratto è nulla, ai sensi dell’art. 119, comma 1, del Codice.	

	Art.10 – Risoluzione e recesso: per la risoluzione e il recesso trovano	
	applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del Codice. E’	
	inoltre causa di risoluzione del contratto il mancato adempimento degli	
	obblighi relativi al personale e di altre norme in materia di lavoro.	

	Art.11 – Tracciabilità dei pagamenti: ai sensi e per gli effetti dell’articolo	
	3, comma 8, della Legge n. 136/2010: a) le parti assumono tutti gli obblighi,	
	nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge; b)	
	le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva	
	espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite	
	senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa; c) l’Appaltatore,	
	il Subappaltatore o il Subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della	
	propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente	
	articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale,	
	informandone contestualmente il Comune e la Prefettura – Ufficio del	
	Governo territorialmente competente.	

	Art.12 – Obblighi di condotta: ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) l’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dichiara di obbligarsi ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso D.P.R., consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale e il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.	
	Art.13 – Subappalto: in sede di gara l’Appaltatore ha indicato che non intende subappaltare parte del contratto a terzi.	
	Art.14 – Penali: nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 126 del Codice, e dall’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell’uno per mille dell’importo netto contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il RUP potrà promuovere l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto.	
	Art.15 – Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione dei dati personali, il Comune informa che i dati relativi all’affidatario saranno trattati,	

	nel rispetto dei principi e con le modalità indicate in detto Regolamento,	
	esclusivamente nella procedura relativa all'affidamento e saranno resi	
	pubblici ai fini degli adempimenti degli obblighi di trasparenza comunicati	
	agli enti preposti al controllo. “Responsabile” del suddetto trattamento è	
	l'Ing. Valentina Perrone, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il	
	Territorio. L'informativa completa in materia di riservatezza e trattamento dei	
	dati è reperibile sul sito internet del Comune.	

	Art.16 – Norme applicabili: l'appalto è regolato dal presente contratto e dal	
	Capitolato Speciale d'Appalto, allegato A) al presente contratto. Per quanto	
	non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale	
	d'Appalto, si applicano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in	
	materia.	

	Art.17 – Definizione delle controversie: la definizione di tutte le	
	controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'Autorità	
	Giudiziaria Ordinaria ed è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è	
	quello di Siena.	

	Art.18 – Spese: tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla	
	eventuale registrazione del presente atto, ivi compresi i bolli, imposte e tasse	
	sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore. Il presente contratto è sottoposto a	
	registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131.	
	Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il contraente ha presentato	
	opportuna ricevuta del pagamento effettuato con modello F24 ELIDE, per	
	l'importo di € _____.	

	Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.	
	82/2005 e s.m.i..	

[illegible][illegible]